



Il Ministro delle Politiche per la Famiglia

VISTO l'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, come sostituito dall'art. 1, comma 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo delle politiche per la famiglia, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera e), che prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c) dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche in favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate all'On. Dr.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

VISTO il decreto 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale ed il Ministro per le pari opportunità, relativo alle modalità di erogazione dei contributi di cui al citato articolo 9 legge 8 marzo 2000, n. 53, così come modificato, dai decreti 24 gennaio 2007 e 13 aprile 2007, adottati dal Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 7, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, che prevede la costituzione di un'apposita Commissione tecnica, nominata dal Ministro delle politiche per la famiglia, con compiti di selezione e valutazione dei progetti;

VISTO il decreto 5 giugno 2007 del Ministro delle politiche per la famiglia, recante *“Istituzione della Commissione tecnica con il compito di selezionare i progetti di azioni positive previste dall'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53”*;

VISTO altresì l'articolo 4, comma 10, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, in cui è previsto che i progetti possano essere ammessi a rimborso totale o parziale;

VISTO altresì l'articolo 5, comma 4, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, che regola l'erogazione del contributo, prevedendo, all'atto dell'ammissione del progetto, la corresponsione di una quota pari al 25% del contributo ammesso a finanziamento e la corresponsione del saldo a conclusione di tutte le azioni programmate;

VISTO il decreto 24 gennaio 2007, adottato dal Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, che nel sostituire l'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 15 maggio 2001, al fine di erogare i contributi previsti dall'art. 9 della legge 8 marzo 2001, n. 53, dispone la destinazione, a carico del Fondo delle politiche per la famiglia, della somma di 5 milioni e trecentomila euro, di cui trecentomila euro destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO, altresì, il decreto del Ministro delle Politiche per la Famiglia del 2 luglio 2007, che ripartisce il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2007, destinando al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 la somma di 40 milioni di euro, ivi incluse le risorse già individuate dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2007;

VISTO il decreto 7 agosto 2007, adottato dal Ministro delle politiche per la famiglia, che approva la graduatoria dei progetti di azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro di cui all'art. 9, lettera c), della legge 8 marzo 2000, n. 53, pervenuti per la scadenza di febbraio 2007, ammettendoli a finanziamento, totale o parziale, per un ammontare complessivo di € 323.282,67.

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica di selezione e valutazione ha terminato l'esame dei restanti progetti presentati alla scadenza di febbraio 2007;

VISTI i resoconti delle riunioni della Commissione tecnica di selezione e valutazione, attestanti i giudizi espressi dalla Commissione relativamente all'ammissione - totale o parziale - o alla non ammissione dei suddetti progetti;

VISTO che l'importo complessivo da erogare per il finanziamento dei suddetti progetti ritenuti ammissibili - totalmente o parzialmente - è di € 2729.044,02;

VISTO che l'importo complessivo per finanziare i progetti relativi alla scadenza di febbraio 2007 è di € 3.052.326,69 ampiamente rientrante nell'importo di 5 milioni di euro individuato dal decreto interministeriale 24 gennaio 2007;

RITENUTO, di dover procedere alla tempestiva pubblicazione della graduatoria relativa ai restanti progetti valutati, presentati alla scadenza di febbraio 2007;

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la graduatoria dei progetti di azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 marzo 2000, n. 53, nonché dei progetti compositi, pervenuti per la scadenza di febbraio 2007, come da tabella - allegato A - del presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante.

Sono pertanto ammessi al finanziamento, totale o parziale, n.38 progetti di lettera a), b) o miste, per un ammontare complessivo pari a € 2.729.044,02 .

In allegato al presente decreto sono, altresì, riportate, come parti integranti dello stesso, le tabelle relative a 10 progetti non ammessi a finanziamento (allegato B) e ai 6 progetti ritenuti non ammissibili a valutazione (allegato C).

Articolo 2

Alle aziende ammesse al finanziamento, totale o parziale, sarà assegnata, la prima quota del contributo, pari al 25% della somma ammessa, come specificato nella tabella - allegato A - del presente decreto, per un ammontare complessivo di €682.261,01.

Articolo 3

Con successivo provvedimento verrà impegnata la somma complessiva di € 2.729.044,02, che graverà sul pertinente capitolo di bilancio del *CRA 16 "Politiche per la famiglia"* dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Bilancio e Ragioneria.

Roma, 7 dicembre 2007

Il Ministro delle Politiche per la Famiglia
f.to (Rosy Bindi)

Registrato il 17 gennaio 2008
dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria
presso il Segretariato Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri